COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.12.2023
COM(2023) 756 final

2023/0440 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13ª Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

# RELAZIONE

## 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 13ª Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento alla prevista adozione di diverse decisioni.

## 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### 2.1. L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC")

Obiettivo dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC") è conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea (UE) è parte dell'accordo[1]. Anche tutti i 27 Stati membri sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.

### 2.2. La Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio

La Conferenza Ministeriale è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. Per legge e prassi, le decisioni sono adottate per consenso.

La prossima riunione della Conferenza Ministeriale si terrà ad Abu Dhabi, Emirati arabi uniti, dal 26 al 29 febbraio 2024.

### 2.3. Gli atti previsti della Conferenza Ministeriale dell'OMC

Il 29 febbraio 2024 la 13ª Conferenza Ministeriale dell'OMC ("MC13") potrà adottare decisioni riguardanti:

1. riforma della risoluzione delle controversie;
2. sovvenzioni alla pesca;
3. sicurezza alimentare;
4. miglioramento della trasparenza nel settore agricolo;
5. stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare;
6. sostegno interno all'agricoltura;
7. restrizioni all'esportazione nel settore agricolo;
8. concorrenza all'esportazione nel settore agricolo;
9. accesso al mercato nel settore agricolo;
10. meccanismo di salvaguardia speciale ("MSS") nel settore agricolo;
11. cotone;
12. deroga alla decisione TRIPS;
13. trattamento speciale e differenziato;

[1] Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

14. proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - "misure di sostegno" in una serie di decisioni e accordi OMC specifici ("allegato 2").

## 3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso in sede di OMC sull'adozione, da parte della Conferenza Ministeriale, degli atti previsti.

Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso sugli atti previsti, la posizione dell'UE in sede di MC13 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE[2].

Va osservato che la posizione dell'UE a sostegno della proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della proroga della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni) non sarà inclusa nella presente proposta, in quanto la decisione (UE) 2015/2236 del Consiglio, del 27 novembre 2015, prevede che ciò possa avvenire a tempo indeterminato.

La proposta attuale riguarda le questioni seguenti in merito alle quali possono essere adottate decisioni:

- **riforma della risoluzione delle controversie:** in occasione dell'MC12 tenutasi a Ginevra nel giugno 2022, i membri dell'OMC si sono impegnati ad avviare discussioni al fine di disporre di un sistema di risoluzione delle controversie che funzioni pienamente e correttamente e sia accessibile a tutti i membri entro il 2024. Tali discussioni sono in corso e l'Unione sta cercando di riformare in modo significativo il sistema di risoluzione delle controversie al fine di tenere conto degli interessi dei membri, preservandone nel contempo le caratteristiche fondamentali su cui si basa il sistema commerciale multilaterale fondato su regole. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **sovvenzioni alla pesca:** l'OMC si sta adoperando per giungere a un accordo multilaterale su disposizioni aggiuntive che consentano di concludere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca in linea con il sesto traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 dell'ONU ("SDG 14.6") concordato dai capi di Stato nel 2015. Con la decisione ministeriale del 17 giugno 2022 (WT/MIN (22)/33) l'OMC ha adottato l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca e nel contempo ha invitato a concludere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca. I negoziati sulle disposizioni aggiuntive sono in corso e l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;
- **sicurezza alimentare:** l'intervento dell'OMC è necessario in risposta alle attuali sfide in materia di sicurezza alimentare, aggravate dalle conseguenze dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in un contesto di sfide ambientali globali. Si prevede che la sicurezza alimentare costituirà un elemento importante dei risultati conseguiti in sede di MC13. In occasione dell'MC12 i ministri hanno inoltre approvato una dichiarazione sulla risposta di emergenza all'insicurezza alimentare (WT/MIN (22)/28, WT/L/1139) che incaricava

[2] Qualora, contrariamente alle aspettative attuali, il consenso fosse formalizzato in un accordo internazionale che modifica l'accordo OMC oppure in un accordo internazionale multilaterale tra alcuni membri dell'OMC, la Commissione presenterebbe le necessarie proposte a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE successivamente all'adozione dei testi e alla loro apertura per accettazione da parte dell'MC13 o dei membri dell'OMC interessati durante l'MC13.

il comitato per l'agricoltura di avviare un programma di lavoro specifico per studiare come rendere più efficace e operativa la decisione sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari (decisione di Marrakech). Nel contempo, i membri sono stati incaricati di prendere in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari di aumentare la propria resilienza nel rispondere a una grave instabilità alimentare, anche valutando la possibilità di utilizzare al meglio le flessibilità per rafforzare la loro produzione agricola e migliorare la loro sicurezza alimentare interna, come necessario in caso di emergenza. I membri hanno fissato collettivamente un calendario che termina alla fine di novembre 2023 per concludere un programma di lavoro e giungere ad alcune raccomandazioni comuni. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

- **miglioramento della trasparenza nel settore agricolo:** l'UE ritiene che la sua proposta (RD/AG/110) relativa a strumenti migliori per la condivisione delle informazioni sulle politiche nel settore agricolo potrebbe costituire la base per l'adozione di una decisione in sede di MC13. Tale proposta contiene idee concrete per il miglioramento della trasparenza nei settori delle restrizioni all'esportazione e della concorrenza all'esportazione. Il miglioramento della trasparenza potrebbe essere un elemento di una soluzione globale ai problemi cui si trovano oggi di fronte i mercati alimentare e agricolo e, al tempo stesso, costituire parte della soluzione alle attuali sfide in materia di sicurezza alimentare. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore;

- **stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare:** I negoziati mirano a concordare una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939). Tale obiettivo è stato ribadito nella decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN (15)/44-WT/L/979). L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore;

- **sostegno interno all'agricoltura:** I negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore;

- **restrizioni all'esportazione nel settore agricolo:** Dai negoziati sulle restrizioni all'esportazione nel settore agricolo è emerso che gran parte dei membri dell'OMC è favorevole a una maggiore trasparenza e prevedibilità dei divieti e delle restrizioni all'esportazione, nonché al miglioramento delle discipline pertinenti. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe continuare a sostenere le proposte relative a una decisione ministeriale in materia, che potrebbe costituire un elemento importante dei risultati conseguiti nel campo della sicurezza alimentare in sede di MC13. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

- **concorrenza all'esportazione nel settore agricolo:** è necessario cercare di migliorare sia la trasparenza che le discipline in materia di concorrenza all'esportazione. In occasione dell'MC13 è possibile che siano compiuti progressi in termini di miglioramento della trasparenza. In effetti, l'UE ha incluso diverse idee al riguardo nella sua proposta (RD/AG/110) relativa a strumenti migliori per la

condivisione delle informazioni sulle politiche nel settore agricolo. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

- **accesso al mercato nel settore agricolo:** le discussioni sui negoziati globali sull'accesso al mercato nel settore agricolo hanno confermato che l'interesse nei confronti di un rilancio dei negoziati di riduzione sostanziale delle tariffe in seno all'OMC in tempi brevi è limitato o vi sono poche possibilità realistiche che ciò avvenga. Ad ogni modo l'accesso al mercato costituisce ancora un elemento di equilibrio rispetto ad altri settori, in particolare il sostegno interno. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

- **meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo:** le discussioni sul meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo sono proseguite conformemente alle proposte in esame e alla decisione ministeriale di Nairobi (WT/MIN (15)/43-WT/L/978). L'UE ha interesse a garantire che l'MSS non sia negoziato come elemento autonomo, bensì come parte dei negoziati più ampi sull'accesso al mercato. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato;

- **cotone:** le discussioni sul cotone sono proseguite nel quadro stabilito ai paragrafi 5, 6 e 7 della decisione ministeriale di Bali sul cotone (WT/MIN (13)/41-WT/L/916) e al paragrafo 14 della decisione ministeriale di Nairobi sul cotone (WT/MIN (15)/46-WT/L/981). L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore;

- **deroga alla decisione TRIPS:** i negoziati fanno parte delle discussioni in corso in seno all'OMC su come il sistema commerciale possa migliorare l'accesso globale ai vaccini, alla diagnostica e alle terapie contro la COVID-19. In sede di MC12 è stata adottata la decisione ministeriale relativa alla possibilità per i membri ammissibili dell'OMC di autorizzare i rispettivi fabbricanti a produrre vaccini contro la COVID-19 senza il consenso dei titolari di brevetti. La gamma di prodotti contemplata nella decisione TRIPS comprende i vaccini contro la COVID-19, nonché gli ingredienti e i processi necessari per la loro fabbricazione. Al momento dell'adozione della decisione TRIPS non vi era consenso tra i membri dell'OMC in merito alla copertura anche della diagnostica e delle terapie contro la COVID-19. Come parte del compromesso, la decisione TRIPS stabilisce che, entro sei mesi dalla data della sua adozione, i membri decideranno in merito alla sua estensione alla produzione e alla fornitura di diagnostica e terapie contro la COVID-19. Nonostante le discussioni tenutesi tra luglio e dicembre 2022, tra i membri dell'OMC non è stato raggiunto un consenso. Nel dicembre 2022 il Consiglio generale dell'OMC ha convenuto di proseguire le discussioni, senza tuttavia stabilire il termine per la conclusione dei negoziati. Si prevede che la decisione di estendere la gamma di prodotti contemplata nella decisione TRIPS alla diagnostica e alle terapie contro la COVID-19 sarà adottata in sede di MC13.

  Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe unirsi a un eventuale consenso in sede OMC sull'adozione dell'atto previsto da parte dell'MC13. Allo stesso tempo, il risultato delle discussioni tra i membri dell'OMC dovrebbe conseguire il giusto equilibrio tra la risposta all'emergenza sanitaria pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 e il mantenimento degli incentivi all'innovazione nel settore della salute;

- **trattamento speciale e differenziato (TSD):** i negoziati sulle disposizioni in materia di TSD, anche nel contesto delle discussioni su alcune proposte del G-90 (gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e sulle proposte in merito allo spazio politico presentate dal gruppo degli Stati dell'Africa in settori quali le

sovvenzioni, le misure riguardanti gli investimenti collegati al commercio (TRIM) e il trasferimento di tecnologia nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), possono tradursi in un risultato ministeriale in sede di MC13, ad esempio chiarendo le disposizioni esistenti o concedendo un ulteriore TSD ai paesi meno avanzati (PMA) e a taluni paesi in via di sviluppo. Data la divergenza di posizioni nei negoziati, l'UE ritiene possibile che tali tematiche diventino parte integrante di un programma di lavoro post-MC13 o prevede altri risultati che non implichino una modifica degli accordi OMC;

- **proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - "misure di sostegno" in una serie di decisioni e accordi OMC specifici ("allegato 2"):** sono in corso negoziati sulle proposte del gruppo dei PMA, elencate nell'allegato 2, in merito alle seguenti misure di sostegno ai fini di una transizione più agevole per i membri dell'OMC che escono dalla categoria dei PMA: i) estendere per un periodo di tempo adeguato le disposizioni in materia di TSD in una serie di decisioni e accordi OMC specifici, ii) esentare per un periodo di tempo adeguato tali decisioni e accordi specifici dagli interventi previsti dal meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC e iii) garantire per un periodo di tempo adeguato un accesso continuo a tutti i programmi e le strutture di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità specifici per i PMA forniti nell'ambito del sistema dell'OMC. Qualora fosse necessario un risultato ministeriale, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato. Tale risultato potrebbe estendere per un periodo di tempo strettamente limitato talune disposizioni applicabili ai PMA ai paesi che di recente sono usciti dalla categoria dei PMA.

Dal momento che i negoziati riguardo a tutti gli elementi di cui sopra sono ancora in corso, la Commissione si aspetta che il Consiglio decida in merito alla posizione dell'UE sui risultati di tali negoziati non appena la situazione dei testi pertinenti diventerà sufficientemente chiara nel corso della stessa Conferenza Ministeriale.

L'iniziativa è pienamente coerente con le disposizioni vigenti. Decisioni analoghe erano state preparate per precedenti Conferenze Ministeriali dell'OMC, tra cui da ultimo la 12ª Conferenza Ministeriale dell'OMC nel 2022.

## 4. BASE GIURIDICA

### 4.1. Base giuridica procedurale

*4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[3].

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

*4.1.2. Applicazione al caso concreto*

La Conferenza Ministeriale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

Gli atti previsti menzionati sopra costituiscono atti aventi effetti giuridici poiché possono incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

**4.2. Base giuridica sostanziale**

*4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

*4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

**4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0440 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13ª Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994[4], l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare decisioni per consenso.

(3) Nella 13ª riunione, che si terrà dal 26 al 29 febbraio 2024, la Conferenza Ministeriale dell'OMC potrà adottare decisioni in materia di riforma della risoluzione delle controversie, sovvenzioni alla pesca, commercio e sicurezza alimentare, miglioramento della trasparenza nel settore agricolo, stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, sostegno interno all'agricoltura, restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, concorrenza all'esportazione nel settore agricolo, accesso al mercato nel settore agricolo, meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo, cotone, deroga alla decisione TRIPS, trattamento speciale e differenziato e proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - allegato 2.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza Ministeriale dell'OMC, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.

(5) Le discussioni sulla riforma della risoluzione delle controversie si sono svolte in linea con l'impegno assunto dai membri in occasione dell'MC12 di "avviare discussioni al fine di disporre di un sistema di risoluzione delle controversie che funzioni pienamente e correttamente e sia accessibile a tutti i membri entro il 2024" (WT/MIN (22)/W/16). Tali discussioni sono in corso e l'Unione sta cercando di riformare in modo significativo il sistema di risoluzione delle controversie al fine di tenere conto degli interessi dei membri, preservandone nel contempo le caratteristiche fondamentali su cui si basa il sistema commerciale multilaterale fondato su regole. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(6) L'OMC si sta adoperando per giungere a un accordo multilaterale su disposizioni aggiuntive che consentano di concludere un accordo globale sulle sovvenzioni alla

[4] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

pesca in linea con il sesto traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 dell'ONU ("SDG 14.6") concordato dai capi di Stato nel 2015. Con la decisione ministeriale del 17 giugno 2022 (WT/MIN (22)/33) l'OMC ha adottato l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca e nel contempo ha invitato a concludere un accordo globale sulle sovvenzioni alla pesca. I negoziati sulle disposizioni aggiuntive sono in corso e l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(7) L'intervento dell'OMC è necessario in risposta alle attuali sfide in materia di sicurezza alimentare, aggravate dalle conseguenze dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, in un contesto di sfide ambientali globali, cambiamenti climatici e catastrofi naturali correlate, perdita di biodiversità e inquinamento. Si prevede che la sicurezza alimentare costituirà un elemento importante dei risultati conseguiti in sede di MC13. In occasione dell'MC12 i ministri hanno inoltre approvato una dichiarazione sulla risposta di emergenza all'insicurezza alimentare (WT/MIN (22)/28, WT/L/1139) che incaricava il comitato per l'agricoltura di avviare un programma di lavoro specifico per studiare come rendere più efficace e operativa la decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari (decisione di Marrakech). Nel contempo, i membri sono stati incaricati di prendere in considerazione le esigenze dei paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari di aumentare la propria resilienza nel rispondere a una grave instabilità alimentare, anche valutando la possibilità di utilizzare al meglio le flessibilità per rafforzare la loro produzione agricola e migliorare la loro sicurezza alimentare interna, come necessario in caso di emergenza. I membri hanno fissato collettivamente un calendario che termina alla fine di novembre 2023 per concludere un programma di lavoro e giungere ad alcune raccomandazioni comuni. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(8) La proposta dell'Unione (RD/AG/110) relativa a strumenti migliori per la condivisione delle informazioni sulle politiche nel settore agricolo costituisce la base per l'adozione di una decisione in sede di MC13. Tale proposta contiene idee concrete per il miglioramento della trasparenza nei settori delle restrizioni all'esportazione e della concorrenza all'esportazione. Il miglioramento della trasparenza potrebbe essere un elemento di una soluzione globale ai problemi cui si trovano oggi di fronte i mercati alimentare e agricolo e, al tempo stesso, costituire parte della soluzione alle attuali sfide in materia di sicurezza alimentare. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore.

(9) I negoziati sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare mirano a concordare una "soluzione permanente" che soddisfi l'obiettivo di cui alla decisione ministeriale di Bali del 7 dicembre 2013 sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (WT/MIN(13)/38-WT/L/913), come interpretato dalla successiva decisione del Consiglio generale del 27 novembre 2014 (WT/L/939). Tale obiettivo è stato ribadito nella decisione ministeriale di Nairobi del 19 dicembre 2015 (WT/MIN (15)/44-WT/L/979). L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(10) I negoziati sul sostegno interno con effetti distorsivi degli scambi sono oggetto dell'articolo 20 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e rientrano nel mandato dell'agenda di Doha per lo sviluppo, come enunciato nella dichiarazione ministeriale di Doha del 14 novembre 2001 (WT/MIN(01)/DEC/1). L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore.

(11) Dai negoziati sulle restrizioni all'esportazione nel settore agricolo è emerso che gran parte dei membri dell'OMC è favorevole a una maggiore trasparenza e prevedibilità dei divieti e delle restrizioni all'esportazione, nonché al miglioramento delle discipline pertinenti. Data l'importanza della questione, l'Unione dovrebbe continuare a sostenere le proposte relative a una decisione ministeriale in materia, che potrebbe costituire un elemento importante dei risultati conseguiti nel campo della sicurezza alimentare in sede di MC13. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(12) È necessario cercare di migliorare sia la trasparenza che le discipline in materia di concorrenza all'esportazione. In occasione dell'MC13 è possibile che siano compiuti progressi in termini di miglioramento della trasparenza. In effetti, l'Unione ha incluso diverse idee al riguardo nella sua proposta (RD/AG/110) relativa a strumenti migliori per la condivisione delle informazioni sulle politiche nel settore agricolo. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(13) Le discussioni sui negoziati globali sull'accesso al mercato nel settore agricolo hanno confermato che vi sono poche possibilità realistiche di riprendere i negoziati di riduzione sostanziale delle tariffe in seno all'OMC in tempi brevi. Ad ogni modo l'accesso al mercato costituisce ancora un elemento di equilibrio rispetto ad altri settori, in particolare il sostegno interno. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(14) Le discussioni sul meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo sono proseguite conformemente alle proposte in esame e alla decisione ministeriale di Nairobi (WT/MIN (15)/43-WT/L/978). L'Unione ha interesse a garantire che l'MSS non sia negoziato come elemento autonomo, bensì come parte dei negoziati più ampi sull'accesso al mercato. L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato.

(15) Le discussioni sul cotone sono proseguite nel quadro stabilito ai paragrafi 5, 6 e 7 della decisione ministeriale di Bali sul cotone (WT/MIN (13)/41-WT/L/916) e al paragrafo 14 della decisione ministeriale di Nairobi sul cotone (WT/MIN (15)/46-WT/L/981). L'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato in questo settore.

(16) I negoziati fanno parte delle discussioni in corso in seno all'OMC su come il sistema commerciale possa migliorare l'accesso globale ai vaccini, alla diagnostica e alle terapie contro la COVID-19. In sede di MC12 è stata adottata la decisione ministeriale relativa alla possibilità per i membri ammissibili dell'OMC di autorizzare i rispettivi fabbricanti a produrre vaccini contro la COVID-19 senza il consenso dei titolari di brevetti. La gamma di prodotti contemplata nella decisione TRIPS comprende i vaccini contro la COVID-19, nonché gli ingredienti e i processi necessari per la loro fabbricazione. Al momento dell'adozione della decisione TRIPS non vi era consenso tra i membri dell'OMC in merito alla copertura anche della diagnostica e delle terapie contro la COVID-19. Come parte del compromesso, la decisione TRIPS stabilisce che, entro sei mesi dalla data della sua adozione, i membri decideranno in merito alla sua estensione alla produzione e alla fornitura di diagnostica e terapie contro la COVID-19. Nonostante le discussioni tenutesi tra luglio e dicembre 2022, tra i membri dell'OMC non è stato raggiunto un consenso. Nel dicembre 2022 il Consiglio generale dell'OMC ha convenuto di proseguire le discussioni, senza tuttavia stabilire il termine per la conclusione dei negoziati. Si prevede che la decisione di estendere la gamma di prodotti contemplata nella decisione TRIPS alla diagnostica e alle terapie contro la COVID-19 sarà adottata in sede di MC13. Data l'importanza della questione, l'UE dovrebbe unirsi a un eventuale consenso in sede OMC sull'adozione dell'atto previsto da parte dell'MC13. Allo stesso tempo, il risultato delle discussioni tra i membri

dell'OMC dovrebbe conseguire il giusto equilibrio tra la risposta all'emergenza sanitaria pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 e il mantenimento degli incentivi all'innovazione nel settore della salute.

(17) I negoziati sulle disposizioni in materia di TSD, anche nel contesto delle discussioni su alcune proposte del G-90 (gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) in merito alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e sulle proposte in merito allo spazio politico presentate dal gruppo degli Stati dell'Africa in settori quali le sovvenzioni, le misure riguardanti gli investimenti collegati al commercio (TRIM) e il trasferimento di tecnologia nell'ambito degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), possono tradursi in un risultato ministeriale in sede di MC13, ad esempio chiarendo le disposizioni esistenti o concedendo un ulteriore TSD ai paesi meno avanzati (PMA) e a taluni paesi in via di sviluppo. Data la divergenza di posizioni nei negoziati, l'UE ritiene possibile che tali tematiche diventino parte integrante di un programma di lavoro post-MC13 o prevede altri risultati che non implichino una modifica degli accordi OMC.

(18) Sono in corso negoziati sulle proposte del gruppo dei PMA, elencate nell'allegato 2, in merito alle seguenti misure di sostegno ai fini di una transizione più agevole per i membri dell'OMC che escono dalla categoria dei PMA: i) estendere per un periodo di tempo adeguato le disposizioni in materia di TSD in una serie di decisioni e accordi OMC specifici, ii) esentare per un periodo di tempo adeguato tali decisioni e accordi specifici dagli interventi previsti dal meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC e iii) garantire per un periodo di tempo adeguato un accesso continuo a tutti i programmi e le strutture di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità specifici per i PMA forniti nell'ambito del sistema dell'OMC. Qualora fosse necessario un risultato ministeriale, l'UE dovrebbe sostenere un risultato concordato. Tale risultato potrebbe estendere per un periodo di tempo strettamente limitato talune disposizioni applicabili ai PMA ai paesi che di recente sono usciti dalla categoria dei PMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 13ª sessione della Conferenza Ministeriale dell'OMC è la seguente:

associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di adottare decisioni in materia di riforma della risoluzione delle controversie, sovvenzioni alla pesca, sicurezza alimentare, miglioramento della trasparenza nel settore agricolo, stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, sostegno interno all'agricoltura, restrizioni all'esportazione nel settore agricolo, concorrenza all'esportazione nel settore agricolo, accesso al mercato nel settore agricolo, meccanismo di salvaguardia speciale (MSS) nel settore agricolo, cotone, deroga alla decisione TRIPS, trattamento speciale e differenziato, proposta di uscita dalla categoria dei paesi meno avanzati - "misure di sostegno" in una serie di decisioni e accordi OMC specifici ("allegato 2").

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*